



## CITTA' DI SANLURI

### Provincia del Sud Sardegna

Via A. R. Villasanta 17 - Tel. 070/9383200  
E-mail: [serviziosociale@comune.sanluri.su.it](mailto:serviziosociale@comune.sanluri.su.it)  
SETTORE SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA



### **BANDO PUBBLICO** **REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) – "AGIUDU TORRAU" ANNO 2022- ATTUAZIONE ANNO 2023- APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE.**



#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA**

Richiamate:

- La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) come misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n.23;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n.23/26 del 22/06/2021 di approvazione in via preliminare delle "Linee guida per il triennio 2021/2023, concernenti le modalità di attuazione del Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - Agiudu Torrau";
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021 di approvazione definitiva delle Linee guida per il triennio 2021/2023, concernenti le modalità di attuazione della Legge regionale 2 agosto 2016, n.18 recante " Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale-Agiudu Torrau";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 20.03.2023 avente ad oggetto L.R. n.18 del 02 agosto 2016 di istituzione del reddito di inclusione sociale (REIS)- attuazione anno 2023;

#### **RENDE NOTO**

**Sono aperti i termini** per la presentazione delle istanze nell'ambito del Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale (REIS)- " Agiudu Torrau" anno 2022- attuazione 2023.

#### **1. Principi generali e i requisiti di accesso**

Con la misura regionale REIS (Reddito inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016. Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della

condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati al paragrafo 6.

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:

- i nuclei famigliari anche unipersonali comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore ai 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna;
- i nuclei famigliari anche unipersonali comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi di cui almeno un componente sia un emigrato di ritorno (in questo caso si prescinde dal limite di residenza di 24 mesi);
- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) inferiore a euro 12.000,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000,00;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000,00, accresciuta di euro 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000,00, incrementato di ulteriori euro 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo;
  - i predetti massimali relativi al patrimonio mobiliare sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella **Priorità 4**, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglie povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	€. 656,97	€. 7.883,64
2 componenti	1,00	€. 1.094,95	€. 13.139,40
3 componenti	1,33	€. 1.456,28	€. 17.475,36
4 componenti	1,63	€. 1.784,77	€. 21.417,24
5 componenti	1,90	€. 2.080,40	€. 24.964,80
6 componenti	2,16	€. 2.365,09	€. 28.381,08
7 e più componenti	2,40	€. 2.627,88	€. 31.534,56

In alternativa all'ISEE ordinario, in caso di peggioramento della propria condizione socio-economica, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o

autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)

- non possieda imbarcazioni da diporto.

## **2. Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS**

**2.1** il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.

**2.2** l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
- b) l'istante è stato ammesso al Rdc.

**NB: SE NON PERCETTORE DI RDC** al momento di presentazione dell'Istanza REIS, è obbligatorio allegare:

1. copia ricevuta presentazione istanza RDC (nell'ipotesi in cui la domanda RDC è stata presentata e si è in attesa dell'esito) OPPURE

2. copia comunicazione di diniego RDC da parte dell'INPS (nell'ipotesi in cui l'istanza è stata presentata ma non è stata accolta).

**Si specifica che la ricevuta di presentazione o di diniego devono essere relative all'istanza RDC presentata nell'anno 2023, con ISEE in corso di validità sino al 31.12.2023.**

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM)

## **3. Priorità di erogazione e scala degli importi REIS**

L'accesso al REIS avviene in base ad una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Gli importi del REIS sono definiti in base al valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.

Il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, eventualmente rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

### **Priorità 1**

#### **ISEE euro 0 – 3.000,00**

<b>Numero componenti</b>	<b>Importo semestrale</b>	<b>Importo mensile</b>
1	€. 1.650,00	€. 275,00
2	€. 2.100,00	€. 350,00
3	€. 2.550,00	€. 425,00
4 e superiori a 4	€. 2.730,00	€. 455,00

**Priorità 2**

**ISEE euro 3.001,00 – 6.000,00**

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€. 1.350,00	€. 225,00
2	€. 1.800,00	€. 300,00
3	€. 2.250,00	€. 375,00
4 e superiori a 4	€. 2.430,00	€. 405,00

**Priorità 3**

**ISEE 6.001,00 – 9.360,00 esclusi**

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€. 840,00	€. 140,00
2	€. 1.290,00	€. 215,00
3	€. 1.740,00	€. 290,00
4 e superiori a 4	€. 1.920,00	€. 320,00

**Priorità 4**

**ISEE 9.360,00 fino a euro 12.000,00**

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€. 540,00	€. 90,00
2	€. 990,00	€. 165,00
3	€. 1.440,00	€. 240,00
4 e superiori a 4	€. 1.620,00	€. 270,00

***3.1. Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare***

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2. famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

**4. Deroghe**

In deroga ai requisiti di accesso di cui al paragrafo 2, in alcune situazioni particolari anche i beneficiari del Rdc possono accedere al REIS. Nello specifico:

**4.1** nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili: sarà riconosciuta

la differenza tra gli importi mensili che spetterebbero per il REIS, e l'importo mensile del Rdc riconosciuto.

**4.2 nuclei familiari percettori del Rdc con minori a carico**, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

<b>DEROGHE PER I PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA</b>		
<b>Composizione nucleo familiare</b>	<b>Limite di accesso alla deroga</b>	
1 o più componenti adulti	€. 100,00	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista alla deroga di cui al punto 4.1
Nuclei con 1 minore	€. 200,00	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista alla deroga di cui al punto 4.2
Nuclei con 2 minori	€. 300,00	
Nuclei con 3 minori	€. 400,00	
Nuclei con 4 minori o più minori	€. 455,00	

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio Rdc spettante al beneficiario, lo stesso sarà comunque inserito in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria Rdc.

### **5. Progetti personalizzati di inclusione attiva**

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti al successivo paragrafo) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Il Progetto predisposto dal servizio sociale comunale (per i bisogni semplici), e/o dall'équipe multidisciplinare (per i bisogni complessi) con la partecipazione del CPI per l'inclusione lavorativa riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.

Potranno essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. , quali ad esempio servizi a favore della collettività.

## **6. Le limitate ed eccezionali casistiche di progetti REIS non strettamente collegati a politiche attive d'inclusione**

Le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%, sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1997, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

Inoltre in considerazione di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'art. 15 della L.R. n. 18/2016, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

## **7. Modalità di erogazione del sussidio economico**

Il contributo spettante sarà erogato mensilmente dal Comune di Sanluri nel corso del semestre previsto secondo le modalità di pagamento indicate dal beneficiario nel modulo di domanda.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

## **8. Doveri dei beneficiari e sospensione dell'erogazione del REIS**

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 4, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti al Comune.

### **9. Termini e modalità di presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere presentate, utilizzando la modulistica preposta **allegato 3** entro e non oltre il **giorno 28.04.2023** con la seguente modalità:

- Consegna all'ufficio protocollo dell'Ente, oppure invio tramite posta elettronica agli indirizzi: [protocollo@comune.sanluri.su.it](mailto:protocollo@comune.sanluri.su.it) oppure alla posta elettronica certificata [protocollo@pec.comune.sanluri.su.it](mailto:protocollo@pec.comune.sanluri.su.it)

La modulistica sarà disponibile del sito istituzionale del Comune di Sanluri, oppure presso la sede dei Servizi Sociali, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.30.

**Per informazioni:** Responsabile del procedimento Assistente Sociale Desirè Rodeano

Numero telefonico: 070/9383306

Mail: [d.rodeano@comune.sanluri.su.it](mailto:d.rodeano@comune.sanluri.su.it)

**Per informazioni e supporto nella compilazione delle domande (previo appuntamento) :**

Assistente Sociale Sara Porceddu.

Per gli appuntamenti contattare al numero telefonico 070/9383251 nei soli giorni di giovedì e venerdì.

### **10. Esiti e ricorsi**

Gli elenchi provvisori degli aventi diritto e degli esclusi saranno predisposti e affissi nell'albo pretorio del Comune secondo le disposizioni della normativa vigente.

Gli interessati potranno inoltrare eventuali osservazioni o richieste di riesame avverso le graduatorie entro i termini previsti, che decorrono dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Gli elenchi definitivi saranno pubblicati all'atto della conclusione del procedimento.

### **11. Controlli e sanzioni**

Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Sarà compito del Comune verificare che l'assegnazione del contributo sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà, anche facendo ricorso, per la gestione dell'intervento, ove necessario, alla figura dell'amministratore di sostegno, al fine di garantire l'effettivo utilizzo della prestazione per le finalità dell'intervento. Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie per al loro integrale recupero.

### **12. Dati personali e tutela della privacy**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 Regolamento UE 2016/679, D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 con le modifiche e integrazioni di cui al D.lgs 101 del 10 agosto 2018 i dati personali raccolti saranno trattati anche con gli strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento che con il presente atto si avvia come indicato nell'informativa sul trattamento dei dati facente parte integrante e sostanziale del presente avviso sotto la denominazione "Allegato 2".

**13. Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge, delle deliberazioni regionali che istituiscono il presente programma, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all'adozione del presente atto o all'avvio dei progetti, si intendono modificative o integrative del presente bando.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18 e alle Linee Guida per il triennio 2021/2023 approvate con D.G.R. n. 34/25 del 11/08/2021.

Sanluri, li 24/03/2023

Il Responsabile dell'Area Sociale  
F.to Dott.ssa Elisabetta Saruis